

L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE/SUAP

AVVERTE

Che l'articolo 13 della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2019 (così come modificato dall'art. 5 della Legge Regionale n.11 del 5 luglio 2023, pubblicata sul BURC n.50 di pari data) ha introdotto i seguenti adempimenti a carico dei soggetti che intendono esercitare **attività di locazione breve**:

- a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività di locazione, i dati catastali, l'indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell'alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l'attività;
- b) trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;
- c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
- d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno comunale.

La mancata comunicazione ai Comuni dei dati di cui sopra comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento a duemila euro.

Con il medesimo articolo, inoltre, è stato esteso l'obbligo di attribuzione del CUSR anche agli immobili locati con la formula degli affitti brevi.